



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO

composta dai Magistrati:

- | | | |
|----------------------------|-------------|------|
| 1) dott.ssa Silvia Monaco | PRESIDENTE | EST. |
| 2) dott. Michele Paparella | CONSIGLIERE | |
| 3) dott. Oswald Leitner | CONSIGLIERE | |

a seguito dell'appello interposto dal difensore della parte civile;

- udienza la relazione fatta all'udienza del 7/11/2024;

- presenti il Sost. P.G. dott.ssa Alessandra Burei, il difensore di fiducia della parte civile, Avv. Andrea Gnechi del foro di Bolzano (presente), i difensori dell'imputato Baccile Gennaro, quest'ultimo anche comparso personalmente, Avv. ti Paolo Maria Gemelli del foro di Roma (presente) e avv. Paolo Conte del foro di Bolzano (presente);

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale contro

BACCILE Gennaro nato a Crecchio (CH) il 19/9/1951 residente in Lussemburgo Route De Longwy n. 353, elett.te dom.to c/o lo studio dell'avv. Paolo Maria Gemelli del foro di Roma con studio in Roma Via Nomentana 246/248, difensore di fiducia unitamente all'Avv. Paolo Conte del foro di Bolzano;

libero - presente

N. 12/25

Sent.

R.G. n.86/24 CA

R.G.N.R. n. **590/2021**

Data della sentenza

23.01.2025

Depositata in cancelleria

il 19.02.25



Assistente
Assistentin
ina Belliero

Il Cancelliere

Notifica estratto contumaciale

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 368 c.p. per avere, mediante denuncia-querela presentata in data 2017 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e quindi all'Autorità Giudiziaria, falsamente incolpato SCATTONE Giuseppe del delitto di "falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" ai sensi dell'articolo 479 cp e comunque del delitto di "falsa perizia" di cui all'art. 373 cp, affermando falsamente che lo stesso, nominato perito dal G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano nell'ambito del procedimento iscritto sub n. 107/13 R.G.N.R., avrebbe attestato nella propria relazione peritale il falso, avendo eseguito il calcolo del Tasso Effettivo Globale (TED) di una apertura di credito in conto corrente applicando la formula matematica prevista dalla Banca d'Italia nelle "Istruzioni per la rivelazione dei tassi globali effettivi medi ai fini della legge sull'usura" nella piena consapevolezza circa la manifesta erroneità di tale formula, in maniera tale da generare il procedimento iscritto sub n. 2022/17 R.G.N.R., definito per infondatezza della notitia criminis.

In Bolzano, in data 2017

APPELLANTE

il difensore della parte civile avverso la sentenza n. 304/2024 di data 22.02.2024 del Tribunale di Bolzano (in composizione monocratica) che

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolveva

Baccile Gennaro dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

In esito all'odierna udienza le parti hanno concluso come segue:

Il difensore della parte civile: come da conclusioni scritte che deposita, di cui chiede l'accoglimento con liquidazione delle spese legali come da DM - "In riforma dell'impugnata sentenza di assoluzione n. 304/2024 emessa in data 22.02.2024 dal Tribunale penale di Bolzano nel procedimento sub n. 590/2021 RGNR, previo accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'appellante parte civile, così come richiesto in sede di conclusioni rassegnate in sede di discussione. In particolare si chiede che venga pronunciata nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni, già quantificati alla luce delle prove raccolte nella misura di Euro 3.863,14 per danni patrimoniali (spese sostenute per la difesa), oltre Euro 20.000,00 per danni morali, per un importo complessivo di Euro 23.863,14 con provvisoria esecutorietà del relativo capo della sentenza ai sensi dell'art. 540

Avviso deposito sentenza

Irrevocabile il

Ricorso per Cassazione

Trasmessi atti alla Cassazione
il

Redatta scheda il

Redatta parcella il

N. Mod. 3/SG

Trasmesso estratto sentenza ai
sensi dell'art.

il

comma 1 cpp, in considerazione dell'esistenza di giustificati motivi consistenti nella gravità dei fatti, del comportamento processuale dell'imputato e del pericolo concreto che l'imputato, residente all'estero, si sottragga all'obbligazione risarcitoria. In subordine chiede nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non da quantificarsi in separata sede civile, con riconoscimento di una provvisoria quantomeno di Euro 15.000,00. Infine si chiede la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di primo e di secondo grado, che si quantificano come da DM 55/2014 per il primo grado di giudizio in Euro 9.170,00 per onorari (Euro 1.513,00 per querela e fase indagini preliminari, Euro 4.065,00 per fase GUP, Euro 3.592,00 per fase monocratico) ed Euro 157,58 per anticipazioni, (Euro 27,00 per marca da bollo, Euro 130,58 per copia atti e verbali) – oltre al 15% rimborso forf. spese generali, IVA e CAP come per legge; per il secondo grado in Euro 2.836,00 oltre 15% rimborso forf. spese generali, IVA e CAP come per legge”;

I difensori di fiducia dell'imputato: conferma della sentenza e dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Conclusioni come in memoria dd. 23.10.2024
“1) Confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Bolzano n. 304/2024 emessa in data 22.02.2024 impugnata nel presente procedimento – previa incidentale verifica della piena correttezza delle statuizioni alle quali quest'ultima è pervenuta, laddove ha assolto l'appellato perché il fatto ascrittogli non costituisce reato -e, per l'effetto, 2) rigettare integralmente tutte le domande di cui all'atto di appello proposto dalla parte civile in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi addotti in narrativa. Con vittoria delle spese legali, nell'ammontare indicato nell'ultimo paragrafo n. 5.2. o nel diverso ammontare ritenuto di giustizia”.

Il Sost. P.G.: non ha proprie conclusioni da formulare.

Restituiti atti al Tribunale

il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Bacile Gennaro è stato assolto dal Tribunale di Bolzano nel procedimento sub n. 1404/22 RG DIB. dal reato contestato ai sensi dell'art. 368 cp perché il fatto non costituisce reato.

L'imputazione riguarda la sua denuncia-querela presentata in marzo 2017, in cui avrebbe falsamente incolpato Scattone Giuseppe del delitto p. e p. dall'art. 479 cp e quindi di falso ideologico quale pubblico ufficiale in atti pubblici in relazione ad una perizia svolta nell'ambito di un incidente probatorio, nominato dal GIP, nel proced sub n. 107/13 RGNR, ed anche ai sensi dell'art. 373 cp, avendo affermato contrariamente al vero che il dott. Sartori avrebbe eseguito il calcolo del tasso effettivo globale (TED) di una apertura di credito in conto corrente applicando la formula matematica prevista da Banca d'Italia nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi globali effettivi medi ai fini della legge sull'usura" nella piena consapevolezza della manifesta erroneità di tale formula, con la conseguenza che era stato iscritto a carico del perito il procedimento penale sub n. 2022/17 RGNR, conclusosi con archiviazione per infondatezza della notizia criminis.

Il giudice di primo grado ha ripercorso la vicenda che ha dato origine all'odierno procedimento: in data 3/1/2013 i sigg. Paganella Silvano, legale rappresentante della SAV Utensili sas, e Rizzi Maria, garante in via fideiussoria ed ipotecaria con Paganella, avevano proposto denuncia querela contro alcuni funzionari della Banca popolare per tassi di interessi praticati sul c/c affidato intestato alla società, interessi superiori alla soglia di usura. I consulenti di parte avevano concluso per tesi opposte ed il perito nominato dal GIP dott. Scattone Giuseppe aveva aderito alla tesi degli indagati, affermando che il TEG (tasso effettivo globale) praticato dalla banca non aveva mai superato le corrispondenti soglie usurarie, esponendo il perito le proprie argomentazioni. Il relativo procedimento penale iscritto nei confronti di funzionari bancari era stato archiviato.

Bacile Gennaro, venuto a conoscenza di tale vicenda tramite l'avv. Luigi Iosa, difensore dei querelanti Paganella e Rizzi, essendo egli esperto della materia e presidente della Onlus SOS Utenti per la difesa dei consumatori nei rapporti con le banche, aveva presentato autonoma denuncia querela contro il perito Scattone Giuseppe, perché quest'ultimo avrebbe coscientemente ommesso di esporre al GIP l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 644 cp comma 4 impone di considerare rilevanti ai fini della determinazione dell'usura tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, e ciò avrebbe portato a conclusione opposta a quella alla quale era pervenuto il perito, e cioè che nel caso di specie i tassi di interesse praticati dalla banca alla società sas SAV Utensili erano usurari, esponendo Bacile che il perito Scattone nel valorizzare unicamente la metodologia di calcolo patrocinata da Banca d'Italia – che escludeva la CMS dal calcolo del TEG, espressione di un orientamento minoritario in giurisprudenza – aveva rappresentato una situazione non corrispondente al vero.

Il procedimento penale originato dalla denuncia di Bacile, iscritto nei confronti di Scattone Giuseppe per il reato ex art. 479 cp è stato archiviato argomentando il PM che quand'anche il perito avesse fornito al giudice una falsa rappresentazione della realtà, non vi era prova del dolo piuttosto che fosse stata determinata da imperizia e colposa incapacità professionale.

A seguito di detta archiviazione il perito Scattone Giuseppe ha presentato denuncia querela nei confronti di Bacile per calunnia.

Nella impugnata sentenza il Tribunale ha ritenuto che la denuncia querela a suo tempo presentata da Baccile era oggettivamente idonea nei suoi contenuti ad integrare il delitto di calunnia, ma ha affermato difettare l'elemento soggettivo del dolo, in quanto Baccile era convinto della illiceità della condotta del perito, tenuto conto che all'epoca esisteva orientamento incontrastato nella giurisprudenza di legittimità penale, che si poneva in evidente contrasto in senso contrario a quello sostenuto dal perito.

Conclude pertanto il giudice di primo grado che "quando l'erroneo convincimento riguardi, come avvenuto nel caso in esame, profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta oggetto di addebito, l'attribuzione della illiceità è dominata da una pregnante valutazione soggettiva, inidonea ad integrare il dolo tipico della calunnia".

Avverso la pronuncia assolutoria ha proposto appello la parte civile Scattone Giuseppe.

Con unico motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che la denuncia di Baccile fosse fondata su elementi oggettivi tali da ingenerare condivisibili dubbi in una persona di normale cultura in ordine all'operato del perito, nonostante già all'epoca dei fatti la giurisprudenza di legittimità fosse consolidata e nel senso di ritenere corretta la base di calcolo su cui si basava la perizia di Scattone, l'unica applicabile, omettendo il Tribunale di tenere conto della espletata istruttoria dibattimentale, che aveva permesso di ricostruire ed analizzare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di TEG nonchè di accertare che la formula indicata dal dott. Scattone era quella tuttora utilizzata per la rilevazione statistica trimestrale dei dati medi dei tassi di interesse, dai quali ricavare il valore del tasso soglia per l'usura, per cui evidente era la prova della falsità delle accuse di Baccile, il quale aveva agito nella consapevolezza dell'innocenza del soggetto incolpato, tanto che la difesa di Baccile – per cercare di sostenere il contenuto della denuncia - aveva spostato le proprie argomentazioni dalla formula matematica utilizzata per il calcolo del TEG al metodo di rilevazione ai fini della legge sull'usura della Commissione di massimo scoperto (CMS), che non era pertinente; la successione normativa unitamente ai principi affermati in giurisprudenza dimostravano che la metodologia di calcolo del TEG seguita dal dott. Scattone, conforme alle istruzioni della Banca d'Italia, era legittima sia prima che dopo il 2009 con le necessarie modifiche apportate dopo il 2009 per includere la CMS, come confermato dalla pronuncia a SSU della Cassazione del 18/9/2020 n. 19597; Baccile, in quanto esperto nel settore, era a conoscenza della complessa disciplina sull'usura ed era al corrente del nuovo orientamento della Suprema Corte di cui alle sentenze n. 12965 e 22270 del 2016 e pertanto che all'epoca dei fatti dovessero essere valutati i tassi tenendo conto dei criteri e della metodologia di calcolo previsti dalla Banca d'Italia ante riforma del 2010, citando del resto la stessa difesa di Baccile la sentenza n. 12965 del 22/6/2016 per sostenere la sua buona fede, trascurando il fatto che proprio quella sentenza dava piena ragione dell'operato del dott. Scattone, per cui l'imputato era consapevole della falsità delle sue accuse. La denuncia era stata presentata strumentalmente alla opposizione alla archiviazione proposta da Paganella, al fine di fare proseguire il procedimento a carico dei funzionari di banca, sicchè – contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado – non si era trattato di una iniziativa autonoma di Baccile, il quale in sede di interrogatorio aveva fatto sfoggio delle proprie competenze in materia e degli incarichi prestigiosi nel settore che erano stati a lui affidati.

Deduce l'appellante che Baccile nella denuncia querela presentata avrebbe coscientemente accusato di falso ideologico il perito e di abuso di ufficio perché – secondo quanto da lui sostenuto – il dott. Scattone avrebbe omesso di informare il GIP sull'esistenza di diversi indirizzi giurisprudenziali e dottrinali, ma Baccile aveva piena consapevolezza delle falsità delle accuse, poichè nella perizia agli atti nel procedimento sub n. 315/14

RG GIP erano riportati al paragrafo 8 della relazione i diversi orientamenti susseguirsi nel tempo, dei quali il dott. Scattone aveva dato contezza (pag. 42 e ss.).

Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata con condanna dell'imputato al risarcimento dei danni.

La difesa dell'imputato in data 23.10.2024 ha depositato memoria e documentazione riguardante pronunce giurisprudenziali; del pari ha depositato memoria la difesa della parte civile in data 31.10.2024, in cui ai sensi dell'art. 603 cpp ha chiesto l'acquisizione di documentazione successiva, relativa ad un comunicato stampa diffuso dall'imputato dopo la pronuncia di assoluzione.

All'udienza del 23.1.2025, all'esito della discussione orale, precisate dalle parti le conclusioni, sopra riportate, è stata data immediata lettura del dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di appello la difesa della parte civile ha censurato la mancata valutazione di elementi probatori a carico dell'imputato, che comproverebbero la sua consapevolezza della falsità delle accuse a carico del perito dott. Scattone.

Ciò in quanto Baccile Gennaro sarebbe stato a conoscenza che la base di calcolo su cui si era basato il perito, ossia secondo la formula matematica adottata dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEG, fosse l'unica applicabile per il periodo oggetto di esame, errando il Tribunale nell'affermare che all'epoca sarebbe esistito un orientamento esegetico incontrastato nella giurisprudenza di legittimità penale che si poneva in contrario avviso rispetto a quello del perito.

Il presente procedimento attiene al reato di calunnia contestato ai sensi dell'art. 368 c.p. in relazione alla denuncia querela presentata in data 8.3.2017 da Baccile Gennaro nei confronti del perito dott. Scattone, nominato dal GIP nel procedimento penale RGNR 107/13 – GIP 315/14 a carico di funzionari della Banca popolare per il reato di usura ex art. 644 cp a seguito di querela proposta Da Silvano Paganella e Rizzi Maria.

Nella predetta querela – assolutamente deprecabile nelle forme e nei toni, che non rafforzano certamente il preteso fondamento del ragionamento ma trascendo in gratuite sterili inutili valutazioni personali ("operato fraudolento", "palese falsificazione", "determinazione a delinquere") – Baccile Gennaro nella prima parte ha elencato punto per punto le censure alla perizia, il diverso calcolo che avrebbe dovuto essere operato, gli errori di calcolo asseritamente commessi, ovvero non corretti riferimenti normativi rispetto al conto esaminato fino al 31.12.2011; nella seconda parte (punto 20 e ss.) ha elaborato propri calcoli "corretti" del TEG.

Egli ha denunciato il perito di: 1) avere falsamente riferito al GIP che la formula usata dal CTP delle persone offese fosse errata sul piano tecnico e sul piano giuridico; 2) avere falsamente indicato al GIP una formula di calcolo del TEG completamente falsa e non rispettosa della legge; 3) avere rappresentato falsi tassi, manipolando il calcolo per determinare il TEG secondo le formule della Banca d'Italia; 4) avere sottratto la CSM dal computo sino al 2009 e raffrontato gli oneri al credito accordato anziché a quello utilizzato; 5) avere preteso omogeneità dei criteri di rilevazione del TEGM e quelli di determinazione del TEG; 6) avere confermato il criterio determinativo del TEG secondo le formule diffuse dalla Banca d'Italia; 7) per avere omesso di portare all'attenzione la giurisprudenza penale inerente alla determinazione del tasso usurario e conseguente diversa ipotesi di calcolo determinativo del TEG; 8) avere ritenuto ininfluenza l'anatocismo ai fini della determinazione del tasso effettivo di interesse; 8) non avere tenuto conto che i fatti di causa erano

prevalentemente ricompresi dal 2001 al 2009, periodo in cui non aveva implicazione l'art. 2 bis comma 2 DL 29.11.2008 n. 185 conv. L. 28.1.2009 n. 2.

In tali affermazioni Baccile Gennaro era convinto – come desumibile dal contenuto delle proprie doglianze – che i criteri di calcolo seguiti dal dott. Scattono fossero tecnicamente, matematicamente, normativamente errati.

Sostiene il patrono della parte civile che la disciplina sarebbe stata chiara ed univoca: fino al 31.12.2009 la commissione di massimo scoperto non rientrava nel calcolo del TEG, essendo ciò stato previsto solo con l'entrata in vigore dell'art. 2 bis del decreto legge 185/2008 convertito in L. n. 2 del 2009, che non aveva effetto retroattiva non avendo la norma valore di interpretazione autentica, come chiarito da Cass. n. 12965 del 22/6/2016 e n. 22270 del 3/11/2016 poi da SSUU n. 16303 del 20.6.2018.

Quand'anche le prime due pronunce, quelle del 2016, antecedenti all'epoca della presentazione della denuncia-querela nel 2017, il contrasto giurisprudenziale ^è stato risolto con pronuncia a sezioni unite ed è stato successivamente affermato che l'art. 2 bis del DL. N. 185 del 2008 non poteva essere qualificata norma di interpretazione autentica dell'art. 644 comma 4 cp. fu

Nella pronuncia a SSUU n. 16303/2018 viene dato atto del contrasto esistente tra la seconda sezione penale, che con pronuncia n. 12028 del 19/2/2010 aveva affermato che ai fini della determinazione della fattispecie di usura erano rilevanti tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, tra essi indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, richiamando a conferma di tale interpretazione l'art. 2 bis del DL 185 del 2008, considerata norma di interpretazione autentica (nello stesso senso Cass. n. 28743 del 14/5/2010, 46669 del 23/11/2011, 28928 del 3/7/2014); la prima sezione civile che con pronunce 12965 del 22/6/2016 e n. 22270 del 3/11/2016 aveva escluso che per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale norma potesse tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell'usura presunta anche in considerazione di un'esigenza di simmetria ed omogeneità tra i criteri di determinazione da un lato del tasso effettivo globale (TEG) applicato in concreto nel rapporto controverso ai sensi dell'art. 644 comma 4 cp e dall'altro del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevante ai fini della definizione in astratto del tasso soglia cui confrontare il tasso applicato in concreto e ciò in quanto tutti i decreti di rilevazione del TEGM ai sensi della L. n. 108 del 1996 art 2 comma 1 emanati nel medesimo periodo, recependo le istruzioni della Banca d'Italia, determinano tale tasso senza comprendere nel calcolo l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto.

All'epoca dei fatti sussisteva pertanto diversità di orientamenti, che potevano legittimare valutazioni differenti e censure sui risultati cui si poteva pervenire.

Anche nella richiesta di archiviazione formulata dal PM nel procedimento sub n. 2022/2017 RGN a carico di Scattono Giuseppe per il reato ex art. 479 c.p. si fa presente che le "presunte falsità in cui sarebbe incorso il perito hanno ad oggetto elementi non rappresentativi di elementi fattuali quanto piuttosto elementi valutativi concernenti l'interpretazione del tessuto normativo relativo alla rilevazione dei tassi di interesse".

Allo stesso modo la querela presentata da Baccile, oggetto del presente procedimento per calunnia, attiene a diversa valutazione ed interpretazione, sulla base della quale è giunto a calcolo difforme da quello del perito nella convinzione dell'altrui errato risultato.

Non può pertanto ritenersi integrato sotto il profilo soggettivo il reato di calunnia, come già correttamente argomentato dal giudice di primo grado. f

La Suprema Corte di Cassazione sez. VI 27/04/2022 n.21632 ha ribadito che in tema di calunnia l'elemento soggettivo, che deve estendersi alla consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente, è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto ai fini dell'accertamento del dolo (Sez. 6 n. 21204 del 03/04/2013, Cristofami).

La consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa nel caso in cui la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6 n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza).

Deduce l'appellante che per le sue specifiche competenze e conoscenze in materia Baccile Gennaro doveva sapere della correttezza dell'operato del perito.

Invero nel caso di specie proprio per le sue conoscenze della materia complessa e della disciplina normativa intervenuta con conseguenti differenti arresti giurisprudenziali, l'odierno imputato – pur discutibilmente - ha formulato specifiche censure alla perizia, facendo profilare dubbi su coerenza ed adeguatezza dei criteri di calcolo perché da essi sarebbero derivati risultati falsi e fallaci.

L'appello proposto non può pertanto trovare accoglimento ed è confermata l'impugnata sentenza.

L'appellante va condannato al pagamento delle spese processuali. Sussistono giustificati motivi per la compensazione totale delle spese fra le parti in ragione dei toni utilizzati da Baccile nei confronti del perito al di là delle diverse opinioni tecniche, nonché tenuto conto che la sua denuncia-querela contro il perito è risultata anche strumentalmente correlata al procedimento a carico di funzionari della Banca popolare, per il quale il pubblico ministero aveva già presentato due volte richiesta di archiviazione con opposizione da parte delle persone offese Rizzi Maria e Paganella Silvano.

P.Q.M.

La Corte

Visti gli artt. 605 e 592 comma 4 cpp

rigetta

l'appello,

conferma

l'impugnata sentenza,

condanna

l'appellante alle spese del grado.

Visto l'art. 541 comma 2 cpp

dichiara

interamente compensate tra le parti le spese.

Visto l'art. 544 comma 3 cpp

fissa

in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Bolzano il 23.01.2025



La Presidente estensore

Dott. Silvia Monaco

Deliberata copia Avv. Geraati in data 10.03.25



*Deliberata copia urgente Avv.
Paolo Conte in data 12.03.25*



